IT

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 15 ottobre 2010

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro

(2011/181/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7, e paragrafo 8, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, un accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo con il Regno hascemita di Giordania (in prosieguo «l'accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
- (2) L'accordo è stato siglato il 17 marzo 2010.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato e applicato in via provvisoria dall'Unione e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.
- É necessario fissare le opportune procedure per decidere, se opportuno, le modalità per mettere fine all'applicazione in via provvisoria dell'accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell'Unione e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo e alle procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 22 dell'accordo, nonché per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo relative alla sicurezza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Firma

1. La firma dell'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro (in prosieguo «l'accordo»), è approvata a nome dell'Unione, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo (¹).

2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 2

Applicazione provvisoria

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dall'Unione e dagli Stati membri a decorrere dal primo giorno del mese successivo: i) alla data nella quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie all'applicazione in via provvisoria dell'accordo; oppure, se antecedente, ii) alla data che ricorre 12 mesi dopo la firma dell'accordo, fatte salve le procedure interne e/o la legislazione nazionale delle parti contraenti.

Articolo 3

Comitato misto

- 1. L'Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 21 dell'accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
- 2. La posizione che l'Unione europea e gli Stati membri devono adottare nell'ambito del comitato misto in relazione alle modifiche agli allegati III o IV dell'accordo in conformità dell'articolo 26, paragrafo 2, del medesimo e su questioni di competenza esclusiva dell'UE che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione previa notifica preliminare al Consiglio e agli Stati membri

⁽¹⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato insieme alla decisione relativa alla sua conclusione.

3. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell'ambito di competenza dell'UE, la posizione che l'Unione europea e gli Stati membri devono adottare viene decisa dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, salvo nei casi in cui le procedure di voto applicabili stabilite dai trattati UE non dispongano altrimenti.

IT

- 4. Per quanto riguarda le decisioni del comitato misto che rientrano nell'ambito di competenza degli Stati membri, la posizione dell'Unione europea e degli Stati membri è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità su una proposta della Commissione o degli Stati membri, salvo nei casi in cui uno Stato membro abbia informato il segretariato generale del Consiglio entro un mese dall'adozione di tale posizione di poter accettare la decisione adottata dal comitato misto solo con il consenso dei suoi organi legislativi.
- 5. La posizione dell'Unione europea e degli Stati membri nell'ambito del comitato misto è presentata dalla Commissione ad eccezione delle materie di competenza esclusiva degli Stati membri nel qual caso è presentata dal presidente del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4

Composizione delle controversie

- 1. La Commissione rappresenta l'Unione e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 22 dell'accordo.
- 2. La decisione di sospendere l'applicazione dei vantaggi a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, dell'accordo, è presa dal

Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 22 dell'accordo su materie di competenza dell'UE è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5

Comunicazioni alla Commissione

- 1. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione di ogni eventuale decisione, che intendono adottare a norma dell'articolo 4 dell'accordo, di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di un vettore aereo.
- 2. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 13 (Sicurezza aerea) dell'accordo.
- 3. Gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 14 (Protezione della navigazione aerea) dell'accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2010.

Per il Consiglio Il presidente E. SCHOUPPE